


Pubblicato il 02/11/2021

N. 11186/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 04551/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4551 del 2021, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale Anicio Gallo, 194;

***contro***

Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

del decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'amministrazione generale emesso il 2 febbraio 2021, prot. n. 0000018, notificato in data 15 febbraio 2021, in forza del quale il ricorrente è stato escluso, in seguito al giudizio espresso

dalla Commissione medica con il verbale n. 18 del 14 dicembre 2020, dalla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con decreto del Capo del Dipartimento n. 238 del 14 novembre 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile;

Viste le conclusioni delle parti;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a identificarlo) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito web del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;
- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento

permanente denominato “Atti di notifica”, nonché di un collegamento nella sezione “In evidenza”, dai quali possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

- l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro quindici giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell’avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l’attestazione dell’Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro sette giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 7 febbraio 2021;

Ritenuto necessario, nelle more della prosecuzione della trattazione, disporre la sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento di esclusione;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l’integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, e nelle more dispone la sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento di esclusione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 7 febbraio 2021.

Rinvia alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.